

STATUTO

TITOLO I

ISTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, dell'art. 11 dello Statuto dei Lavoratori – Legge 2 maggio 1970 N. 300 – e dell'art. 28 della Legge Regionale 11 aprile 1988 n. 14, è costituito l' "A.D.E.R. Calabria – Associazione Dipendenti Ente Regione Calabria – Onlus" di seguito denominata per brevità A.D.E.R. CALABRIA – ONLUS”.-

Ha sede legale in Catanzaro, città capoluogo di regione e sede della Giunta Regionale, alla Via Massara n. 2.

Una struttura provinciale potrà essere costituita quando una città capoluogo di provincia risulta avere aderito all'A.D.E.R. Calabria- Onlus e sempre che ricorrono le condizioni finanziarie.

ART. 2

L'associazione ha durata illimitata.

TITOLO II

PRINCIPI E SCOPI

ART. 3

L' "A.D.E.R. Calabria - Onlus" è una associazione dei lavoratori della Regione Calabria, autonoma, apartitica e apolitica, in collegamento con le realtà sindacali ed istituzionali presenti nel territorio.

L'Associazione quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 460/97 svolge:

a) attività di uno o più dei seguenti settori:

1. assistenza sociale e socio sanitaria;
2. assistenza sanitaria;
3. beneficenza;
4. istruzione;
5. formazione;
6. sport dilettantistico;

7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089. ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1049;

8. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22;

9. promozione della cultura e dell'arte;

10. tutela dei diritti civili;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del decreto legislativo 460/97 art. 10 comma 1 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto, o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale:

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso della denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolto al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Per l'espletamento delle attività previste dal decreto legislativo n. 460/97 l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; l'associazione assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e alla migliore qualificazione dell'attività. Gli associati che prestano attività di volontariato non possono essere retribuiti in alcun modo nemmeno dal beneficiario, possono essere soltanto rimborsati dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che verranno determinati nel regolamento interno.

aderisce ad associazioni od enti di carattere federativo, a livello nazionale od europeo, che perseguano analoghe finalità.

TITOLO III

ASSOCIATI

ISCRIZIONE – INDIVIDUAZIONE – AMMISSIONE - CESSAZIONE

ART. 4

Gli Associati si distinguono in effettivi e onorari.

Possono far parte dell'associazione quali associati effettivi i dipendenti ed i pensionati del ruolo della Regione Calabria che ne facciano domanda, nonché i dipendenti comunque in servizio presso i dipartimenti della Giunta Regionale e quelli degli Enti strumentali e sub-regionali della Regione Calabria, quali ARSA, AFOR, ARCEA, ecc..

Possono far parte dell'associazione anche i familiari dei soci che provvedano al pagamento di una quota associativa pari alla metà di quella prevista per i soci.

Le domande di ammissione devono esser presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo che decide in merito; nella domanda il richiedente dovrà dichiarare, tra l'altro, di:

- attenersi alle norme contenute nel presente statuto ed alle decisioni degli organi sociali;
- impegnarsi al pagamento della quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo da corrispondersi in rate mensili.

Se entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, al richiedente non perviene alcuna comunicazione contraria, l'istanza si ritiene approvata. Allorquando verrà deliberata l'ammissione, il richiedente riceverà la tessera quale l'A.D.E.R. Calabria Onlus conferisce la qualità di associato.

Il rifiuto di ammissione dovrà essere adeguatamente motivato e tempestivamente comunicato all'interessato.

ART. 5

Possono essere nominati associati onorari i Consiglieri regionali e coloro che hanno acquisito particolari benemerienze in campo sociale, culturale, sportivo ed istituzionale.

Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea nomina il Presidente onorario tra gli associati onorari ovvero tra i dipendenti o ex dipendenti regionali che si sono particolarmente distinti nella vita sociale calabrese.

ART. 6

Il Presidente Onorario e gli associati onorari non sono ammessi ad alcuna partecipazione attiva nell'amministrazione dell'Associazione.

In particolare non hanno diritto di intervento e di voto in assemblea, non si computano nei "quorum" costitutivi e deliberativi dell'assemblea, non sono tenuti al pagamento della quota associativa, non possono essere eletti a componenti il Consiglio Direttivo ed a componenti il Collegio dei Sindaci Revisori ed in genere non possono ricoprire alcuna carica sociale, ma usufruiscono dei benefici di cui al precedente art. 3 del presente Statuto.

ART. 7

La qualifica di associato si perde per le seguenti cause:
morte, dimissioni, esclusione o trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni.

- La qualità di associato non è trasmissibile.

- Le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto ed indirizzate ed indirizzate al Consiglio Direttivo dell'A.D.E.R. Calabria – Onlus ed avranno effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché siano fatte almeno tre mesi prima.

ART. 8

Gli associati possono essere espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto od alle disposizioni assunte dagli organi associativi;
- b) quando in qualunque modo, arrechino danni materiali o morali alla A.D.E.R. Calabria – Onlus;
- c) qualora non tengano un comportamento corretto e riguardoso nello svolgimento delle attività previste dall'art. 3 del presente statuto.

ART. 9

Gli associati effettivi possono essere sospesi quando si rendono morosi per tre mesi consecutivi nel pagamento della quota associativa senza giustificato motivo.

Agli associati sospesi non è consentito l'esercizio di alcun diritto derivante dalla qualifica di associato.

Verranno riammessi solo a seguito del pagamento di tutte le dovute all'associazione stessa.

ART. 10

I provvedimenti disciplinari sono deliberati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti e devono essere specificatamente motivati.

Gli associati sospesi od espulsi possono opporsi al provvedimento preso nei loro confronti ed inoltrare ricorso al Presidente dell'A.D.E.R. Calabria – Onlus il quale sottoporrà l'istanza,

all'assemblea degli associati nella prima riunione che si terrà subito dopo l'adozione del provvedimento disciplinare.

E' facoltà dell'Assemblea annullare o ridurre le sanzioni comminate.

ART. 11

Gli associati che abbiano dato le dimissioni o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO IV

GLI ORGANI

ART. 12

L'associazione è retta e caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative nonché della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

Sono organi dell' "A.D.E.R. Calabria - Onlus":

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Sindaci Revisori.

TITOLO V

L'ASSEMBLEA

ART. 13

L'organo deliberante dell'A.D.E.R. Calabria - Onlus si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

L'assemblea in seduta ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del conto consuntivo (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale) e del bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce altresì quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati effettivi.

In quest'ultima situazione l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta e l'ordine del giorno comprenderà le motivazioni che hanno determinato la richiesta di convocazione e sarà vincolante per la stessa Assemblea.

ART. 14

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione contenente l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo disporre, in sostituzione alla formalità di cui sopra, l'affissione dell'avviso di convocazione almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione presso le sedi di lavoro, nella sede legale, sul BURL della Regione Calabria, nonché l'invio di una mail o di un SMS su telefono cellulare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà inoltre essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

L'assemblea, però, potrà validamente deliberare anche in mancanza di tali formalità qualora siano presenti o rappresentati tutti gli associati effettivi e siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo ed i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo inviare detto avviso di convocazione anche agli associati onorari.

ART. 15

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati effettivi in regola con il pagamento della quota associativa maturata sino al mese che precede la riunione.

L'associato può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione da altro associato che non sia componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori.

La rappresentanza potrà essere conferita solo per singole assemblee con effetto sia per la prima che per la seconda convocazione.

Ogni associato non può avere più di cinque deleghe. Solo gli associati effettivi e non anche gli onorari hanno diritto di voto in assemblea.

Ogni associato effettivo ha diritto ad un voto in assemblea.

ART. 16

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria indetta per deliberare le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è valida in prima convocazione se sono presenti i 2/3 degli associati, in seconda se è presente 1 /5 degli associati e delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Si precisa che ai fini della determinazione dei "*quorum*" costitutivi e deliberativi si computano esclusivamente gli associati effettivi e non gli onorari.

ART. 17

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti; il Presidente è assistito da un Segretario designato nello stesso modo.

Al Presidente spettano i poteri di accertare la regolare costituzione dell'assemblea; garantire il regolare svolgimento della riunione; accettare o rifiutare le mozioni presentate; dirigere la discussione, escludere dal voto le persone non legittimate, proclamare il risultato delle votazioni.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 18

L'assemblea in seduta ordinaria:

- a) approva il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo;
- b) discute ed approva la relazione programmatica del Consiglio Direttivo;
- c) nomina i componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario, nonché i componenti ed il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori;
- d) delibera sulle proposte del Consiglio Direttivo concernenti la costituzione di:
 - strutture centrali e/o periferiche quali: Sezioni, Cenacoli ed altre unità promosse e gestite da soci dell'A.D.E.R. Calabria - Onlus sulla scorta di un regolamento approvato dalla stessa Assemblea; nonché
 - delle strutture provinciali di cui all'art. 1 del presente statuto qualora nelle strutture sopra elencate non esista una "rappresentanza stabile";
- e) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

ART. 19

L'assemblea in seduta straordinaria:

- 1) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- 2) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'A.D.E.R. Calabria – Onlus;
- 3) delibera sulle proposte del Consiglio Direttivo concernente la costituzione di:

- strutture centrali e/o periferiche quali: Sezioni, Cenacoli ed altre unità promosse e gestite da soci dell'A.D.E.R. Calabria – Onlus sulla scorta di un regolamento approvato dalla stessa Assemblea; nonché

- delle strutture provinciali di cui all'art. 1 del presente statuto qualora nelle strutture sopra elencate esista una "rappresentanza stabile".

ART. 20

L'assemblea adotta le modalità ed i sistemi di votazione secondo le richieste della maggioranza dei presenti; dette modalità e sistemi di voto sono compiutamente regolati e previsti nel regolamento interno.

ELEZIONI DEGLI ORGANI

ART. 21

Hanno diritto al voto gli associati effettivi che risultano in regola con il versamento delle quote associative maturate sino al mese che precede la data delle elezioni.

Possono essere eletti negli organismi sociali gli associati effettivi iscritti all'A.D.E.R. Calabria - Onlus in data anteriore alla data fissata per le elezioni.

ART. 22

Ciascun elettore potrà rappresentare, per delega, cinque associati.

Risultano eletti gli associati che riportano il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti risulta eletto l'associato con maggiore anzianità di iscrizione all'A.D.E.R. Calabria – Onlus, in caso di ulteriore parità risulterà eletto il più anziano d'età.

ART. 23

Lo svolgimento delle elezioni degli organi associativi è regolato da una commissione elettorale.

La composizione, i poteri ed il funzionamento della Commissione Elettorale sono previsti e disciplinati nel regolamento interno.

TITOLO VI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 24

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da setti membri eletti dall'assemblea tra gli associati effettivi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni.

I componenti il Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Prende parte alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori.

ART. 25

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno:

- 1) Presidente Effettivo;
- 2) Vice Presidente;
- 3) Segretario;
- 4) Tesoriere.

ART. 26

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione fatta eccezione per quelli esclusivamente demandati all'assemblea dalle vigenti disposizioni di legge.

Esso pertanto a titolo meramente esemplificativo:

- a) formula il programma delle attività associative;
- b) predispone il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- c) approva il regolamento interno predisposto da apposita Commissione di nomina del Consiglio stesso;
- d) delibera l'ammissione, la sospensione e l'espulsione degli associati;
- f) determina la quota associativa;
- g) delibera le deleghe di attività da affidare ai Consiglieri o associati di cui all'art. 3 del presente Statuto.
- h) esegue le deliberazioni dell'assemblea;
- i) nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- l) nomina speciali commissioni per le varie attività che possono contribuire al raggiungimento degli scopi associativi

Propone all'Assemblea:

- 1) l'apertura di nuove strutture provinciali quando si verificano le condizioni di cui al terzo comma del precedente art. 1;
- 2) l'adesione dell'A.D.E.R. Calabria – Onlus ad organismi federativi nazionali ed internazionali.

ART. 27

I Consiglieri che nel corso del mandato risultassero assenti dalle riunioni del Consiglio Direttivo per almeno tre volte consecutive senza giustificato motivo, decadono dalla loro carica.

In caso di cessazione per dimissione, decadenza o per qualsiasi altra causa, di uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti con gli associati che nella graduatoria elettorale hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente dopo l'ultimo eletto e dopo aver tenuto conto di quanto previsto dall'art. 24 del presente Statuto.

I Consiglieri subentrati a quelli in carica vi permangono fino alla scadenza del componente sostituito.

ART. 28

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri cessano tutti gli altri; in tal caso il Presidente ovvero il Vice Presidente o, in loro assenza, il Consigliere più anziano dovrà convocare l'Assemblea degli associati affinché si provveda ad indire nuove elezioni.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 29

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta il Presidente effettivo lo ritenga necessario o opportuno.

Il Presidente effettivo, peraltro, è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 dei suoi membri.

La convocazione del Consiglio deve avvenire mediante comunicazione scritta da spedirsi almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione, con l'indicazione del giorno, dell'ora ed il luogo della stessa, nonché l'ordine del giorno.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione.

Qualora siano presenti tutti i membri in carica del Consiglio Direttivo potrà validamente deliberare anche in assenza di dette formalità di convocazione. La seduta è valida quando intervengono la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

La riunione è presieduta dal Presidente effettivo ed, in sua assenza, dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dalla persona designata dagli intervenuti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente effettivo e dal segretario.

ART. 30

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'A.D.E.R. Calabria - Onlus ed inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- b) cura l'esecuzione degli atti deliberativi;
- c) è responsabile dell'attuazione e del perseguimento dei fini del presente Statuto;
- d) risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione;
- e) stipula contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegna comunque l'Associazione stessa.
- f) garantisce il rispetto delle norme statutarie;
- g) sottoscrive i verbali del Consiglio Direttivo predisposti e controfirmati dal Segretario.

In caso di sua assenza o impedimento, i compiti del Presidente saranno assolti direttamente dal Vice Presidente.

TITOLO VII

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

ART. 31

Il Collegio dei Sindaci Revisori è costituito da cinque membri rieleggibili, di cui tre effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea tra gli associati effettivi.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea tra i Sindaci effettivi.

Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni.

ART. 32

Il Collegio dei Sindaci Revisori:

- a) esercita il controllo sull'amministrazione dell'associazione;
- b) accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte;
- c) esamina i bilanci ed i conti consuntivi, verifica le risultanze e la corrispondenza con le scritture su libri contabili;
- d) riferisce all'Assemblea degli associati in sede di approvazione del Conto Consuntivo;
- e) accerta trimestralmente la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e titoli di proprietà dell'associazione e quelli ricevuti in cauzione;

f) vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo.

ART. 33

Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno, dietro convocazione del Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, il quale tra l'altro, in ciascuna riunione designa il Sindaco che dovrà svolgere le funzioni di segretario durante i lavori. Di ogni seduta di riunione il Segretario redige un verbale che compendia anche gli esiti dei controlli, degli accertamenti e della disamina della documentazione dell'A.D.E.R. Calabria - Onlus che il Collegio dei Sindaci Revisori ha svolto nel periodo nelle materie di competenza.

ART. 34

A tutte le riunioni del collegio dei Sindaci Revisori, possono prendere parte anche i Sindaci supplenti.

Le riunioni sono valide se sono presenti due Sindaci oltre al Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori.

Il voto dei Sindaci supplenti, nelle riunioni, ha validità consultiva se nei lavori risultano presenti anche i due Sindaci effettivi; in caso di assenza dei Sindaci effettivi il voto dei Sindaci supplenti ha validità deliberativa.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti il Collegio dei Sindaci Revisori.

ART. 35

Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo con possibilità di voto consultivo; può in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad ispezioni e controlli in materia di contabilità.

Le responsabilità dei Sindaci sono quelle precisate negli artt. 2397 e segg. del C.C..

Ogni associato può denunciare al Collegio dei Sindaci Revisori, con motivata istanza, fatti, nella materia di competenza del Collegio dei Sindaci Revisori, che ritiene censurabili.

TITOLO VIII

GRATUITA' DELLE CARICHE

ART. 36

Le cariche del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri, del Segretario, del Tesoriere, del Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, dei Sindaci e comunque qualsiasi altra carica che sarà istituita in seguito a decisioni assunte dall'assemblea nell'ambito della gestione dell'A.D.E.R. Calabria - Onlus, sono completamente gratuite.

Ai Consiglieri e Sindaci di altre provincie diverse da quelle dove ha sede l'A.D.E.R. Calabria - Onlus, compete il rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità previste dalle leggi sui pubblici dipendenti.

TITOLO IX

DISPONIBILITA' ECONOMICHE PATRIMONIO

ART. 37

Il patrimonio dell'A.D.E.R. Calabria – Onlus è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) dall'introito delle quote associative;
- c) da quanto di attivo resti da opere, manifestazioni e comunque da ogni attività svolta dall'A.D.E.R. Calabria – Onlus;
- d) da contributi di privati;
- e) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- f) versamenti, erogazioni, sovvenzioni di pubbliche amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito, Enti e Società in genere e da quant'altro l'associazione riceva al fine di sostenere la propria attività;
- g) da redditi patrimoniali;
- h) donazioni e lasciti testamentari;
- i) rimborsi derivanti da convenzioni;
- l) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- m) contributi di organismi internazionali.

Il patrimonio dell'A.D.E.R. Calabria - Onlus, deve essere destinato esclusivamente al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto.

BILANCIO

ART. 38

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 39

Il Bilancio Preventivo elaborato dal Consiglio Direttivo, è presentato all'Assemblea degli associati, per l'approvazione, entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'esercizio finanziario stesso.

ART. 40

Il Conto Consuntivo dovrà essere presentato all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di cui si riferisce.

TITOLO X

CESSAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 41

In caso di scioglimento dell'A.D.E.R. Calabria - Onlus tutti i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti in conformità a quanto disposto all'art. 5 della legge n.266 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO XI

NORME FINALI

ART. 42

Per quant'altro non previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e le leggi speciali in materia.